



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 373 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 2 ottobre 2024, collegata alla deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2025. Approvazione).

OGGETTO: In merito al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Il Consiglio regionale

Visti,

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2025. Approvazione).

Premesso che:

- la tassa automobilistica o bollo auto (oppure anche tassa automobilistica regionale) è un tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, il cui versamento è a favore delle regioni di residenza. La proprietà si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovvero sia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.
- al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino da pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente (articolo 5, comma 32, d.l. 953/1982 convertito con modificazioni dalla l. 53/1983, come modificato dall'articolo 53, comma 5-ter quater, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in l. 19 dicembre 2019, n. 157). Il pagamento viene richiesto con cadenza annuale.

Considerato che:

- la Corte Costituzionale nel 2019 si è pronunciata con sentenza n.122 stabilendo che le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto con l'unico vincolo del non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale, il che, in un'interpretazione più ampia, testimonia l'autonomia delle regioni su tale imposta;
- l'importo da pagare è determinato da diversi fattori e uno di questi è la regione di residenza del contribuente; altri elementi che concorrono alla determinazione della somma da versare sono la potenza del veicolo indicata nel libretto di circolazione e la classe di appartenenza;
- il bollo auto pesa sulle famiglie italiane per 6,7 miliardi di euro ogni anno, somma cresciuta, tra il 2013 e il 2017, di 200 milioni l'anno (dati Uecoop su dati Istat), pesando in media per l'11,7 per cento sul totale delle entrate da imposte e tributi propri delle regioni.

Evidenziato che:

- il bollo auto è un tema ricorrente nel dibattito pubblico e risulta particolarmente inviso ai cittadini e, nonostante si tratti di una patrimoniale, quindi più facilmente perseguibile, presenta livelli di evasione fiscale non trascurabili che in Toscana, secondo l'ultimo rilevamento dell'IRPET raggiungono il 19 per cento. Questa tassa è corrisposta anche negli altri paesi europei, dove generalmente gli importi sono però più contenuti e progressivi;
- per venire incontro ai cittadini e garantire l'affidabilità dei pagamenti, a titolo di esempio, nella Regione Lombardia, in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, gli importi dovuti sono ridotti del 15 per cento, esclusi i pagamenti per targhe prova, per tassa di circolazione e per soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50; nella Regione Campania, in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, gli importi dovuti sono ridotti del 10 per cento;
- in Lombardia e Piemonte, a titolo di esempio, sono presenti particolari forme di esenzione per acquisto/acquisizione di auto appartenenti alla classe euro 6; in Veneto c'è l'esenzione triennale per i veicoli ibridi, come nel Lazio e in Campania, dove sono previste esenzioni là dove viene sostituito un mezzo Euro 0 con uno Euro 4. Altre forme di riduzione/esenzione sono previste dalle varie regioni e province autonome italiane, in particolare in relazione alla mobilità sostenibile.

Ritenuto che la Toscana possa fare di più per agevolare i pagamenti del bollo auto, garantendo al contempo l'affidabilità dei pagamenti.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a valutare, anche per la Toscana, una riduzione della tassa automobilistica in caso di domiciliazione bancaria della stessa e la possibilità di scegliere forme di pagamento diverse dalla soluzione unica annuale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli